CAMERA DEI DEPUTATI N. 3124

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MULÈ

Modifiche all'articolo 176 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernenti l'introduzione dell'obbligo di visita oculistica biennale per i lavoratori addetti ad attività che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali

Presentata il 2 ottobre 2026

Onorevoli Colleghi ! – La presente proposta di legge interviene sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro disciplinata dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e in particolare sul suo titolo VII, dedicato ai lavoratori e alle lavoratrici che utilizzano attrezzature munite di videoterminali, con l'obiettivo di rafforzare la componente preventiva della sorveglianza sanitaria. A tal fine si introduce l'obbligo di una visita oculistica completa, effettuata da un medico specialista in oftalmologia, con periodicità biennale, a favore dei lavoratori esposti ai rischi visivi connessi all'uso dei videoterminali.

La proposta di legge si colloca nel solco di un sistema normativo che considera la tutela della vista un profilo specifico della sorveglianza sanitaria dei videoterminalisti e ne intende rafforzare il contenuto clinico, rendendo l'accertamento più specifico e approfondito. L'impianto vigente riconosce già la rilevanza dei rischi per la vista e per gli occhi. Nella prassi, però, la valutazione dei rischi visivi risulta prevalentemente orientata alla verifica della capacità visiva e della rifrazione, anche mediante strumenti di controllo quali l'Ergovision, che non sono assimilabili, per finalità e completezza, a una visita specialistica oftalmologica.

Le visite, così come oggi vengono eseguite, non consentono infatti di riscontrare la presenza di alcune condizioni patologiche o funzionali dell'occhio.

Tra queste, assume particolare rilievo il glaucoma, patologia di non semplice individuazione, ma in grado di determinare un danno progressivo al nervo ottico. La diagnosi precoce è decisiva per ridurre il rischio di evoluzione di questa patologia e per limitarne le conseguenze invalidanti; a

tal fine, la misurazione della pressione intraoculare e la valutazione del nervo ottico costituiscono accertamenti che la visita oftalmologica è in grado di assicurare.

Altra criticità riguarda la sindrome astenopeica – quadro sintomatologico associato all'attività prolungata al videoterminale – le cui manifestazioni, come la cefalea, l'arrossamento e la secchezza oculari e i disturbi del sonno, richiedono di andare oltre una lettura meramente sintomatica, a favore di una valutazione specialistica delle alterazioni funzionali dell'apparato visivo.

Analogo approccio richiedono la sindrome dell'occhio secco e le alterazioni del film lacrimale, che necessitano di una valutazione clinica mirata e non possono essere adeguatamente individuate mediante strumenti destinati alla sola valutazione refrattiva.

Si pone, infine, l'esigenza di approfondire gli eventuali effetti derivanti dall'esposizione alla luce blu emessa dagli schermi a diodo a emissione di luce (LED), che può favorire l'insorgenza di visione offuscata, cefalea, insonnia e sintomi congiuntivali.

La modifica che si vuole introdurre con la presente proposta di legge prevede la trasformazione dell'attuale disciplina del sistema delle visite di controllo per videoterminalisti in una forma di sorveglianza oculistica periodica e completa. Si tratta di un intervento di particolare attualità, considerata l'ampia platea di lavoratori potenzialmente interessati, destinata a crescere con la diffusione del lavoro agile e dell'utilizzo sempre più massivo dei videoterminali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 176 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3*. Con riferimento ai rischi di cui al comma 1, lettera *a)*, la periodicità delle visite di controllo è biennale. Le visite comprendono un esame oculistico completo, effettuato da un medico specialista in oftalmologia, comprensivo della misurazione del tono oculare, della valutazione del nervo ottico e della valutazione del film lacrimale mediante l'esame di Schirmer e l'esame del tempo di rottura del film lacrimale (BUT) »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis*. Con riferimento ai rischi di cui al comma 1, lettera *b)*, salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi ».



19PDL0216720